



CONVENZIONE

PER

IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO

Con la presente convenzione da valersi a tutti gli effetti di legge,

TRA

- 1) L'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 in persona del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Tripoli, d'ora innanzi più brevemente "Unioncamere":
- 2) InfoCamere S.c.p.a., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 30/H, e sede amministrativa ed operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 21, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Nasi, d'ora innanzi più brevemente "InfoCamere" o "gestore del sistema informativo";

 ${f E}$

L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che è la rappresentanza istituzionale dei Comuni italiani, con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, in persona del Segretario Generale, Dott. Angelo Rughetti, d'ora innanzi più brevemente "ANCI".

L'ANCI tra i propri compiti svolge funzioni di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate, al fine di una migliore applicazione della normativa nazionale vigente, anche nelle materie inerenti il trasporto di merci su strada e l'attività di polizia locale, in quanto soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei comuni da essa rappresentati.

PREMESSO

• che, la normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 3820/1985, Regolamento CEE n. 3821/1985 come modificato ed integrato dal Regolamento CE n. 2135/1998), al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, ha quale precipuo obiettivo quello di sostituire l'attuale sistema di controllo basato su di una procedura elettromeccanica con un sistema di controllo avanzato caratterizzato da un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e da una carta personale (Carta Tachigrafica), in grado di fornire una registrazione incontestabile dell'attività svolta;





- che il Ministero delle Attività Produttive ha adottato il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2004, intitolato "Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";
- che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 361/2003 detta le "disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada", con riferimento anche alla individuazione dell'Autorità competente per "il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda)";
- che l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 361/2003 stabilisce che "Le Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni";
- che l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 361/2003 stabilisce che "Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con i Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Infrastrutture e Trasporti";
- che, in esecuzione dei compiti affidatigli dall'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 361/2003, il Ministero delle Attività Produttive ha adottato il decreto ministeriale del 23 giugno 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2005), individuando nella "Società Consortile Infocamere s.c.p.a. costituita dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580" il "gestore del sistema informativo";
- che l'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale del 23 giugno 2005 ha individuato le Autorità di
 controllo, cui debbono essere rilasciate le carte tachigrafiche e stabilito che le Camere
 possono stipulare Convenzioni, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, per
 il rilascio delle carte di controllo con gli uffici territoriali di Governo e con le
 Amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici;
- che l'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale del 23 giugno 2005 ha precisato che "per le spese relative al rilascio delle carte di controllo si provvederà nell'ambito delle Convenzioni con le Autorità di controllo, di cui all'art. 7, comma 1";
- che oltre alle Convenzioni per il rilascio delle carte tachigrafiche alle Autorità di Controllo dipendenti dai Ministeri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro e delle Politiche Sociali è necessario provvedere alla stipula di una Convenzione, che





consenta il rilascio delle carte di controllo anche alle Polizie Municipali e ad altri eventuali organi di controllo dipendenti dalle Autorità comunali;

- che l'Unioncamere, nel suo ruolo istituzionale di coordinamento delle attività delle Camere
 di Commercio, ha preso contatti con l'ANCI per la stipula di una Convenzione nazionale, che
 garantisca modalità omogenee su tutto il territorio nazionale per l'emissione delle carte di
 controllo alle Polizie Municipali ed il relativo rimborso delle spese, di cui all'art 15, comma
 2 del decreto ministeriale del 23 giugno 2005;
- che l'ANCI, rappresentanza istituzionale dei Comuni italiani, che ha tra i propri compiti quello di promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni, orientando la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione, ha convenuto sull'opportunità di stipulare una Convenzione con l'Unioncamere ed il gestore del sistema informativo per garantire omogeneità di trattamento nel rilascio delle carte tachigrafiche per tutti i Comuni associati.
- che l'Autorità di Controllo comunale interessata provvederà, comunque, ad effettuare la
 richiesta delle carte alla Camera di Commercio della provincia del proprio comune per mezzo
 del modello di domanda allegato alla presente Convenzione, che sarà firmato e accettato in
 tutte le sue parti dal Responsabile dell'Amministazione incaricato della richiesta;
- che con la presente Convenzione si intendono regolare i termini e le modalità per l'emissione delle carte di controllo, anche ai fini dell'adempimento da parte della Camera di Commercio delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 361 ed al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2005;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Forma, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto il "Modello di domanda per il rilascio della carta di controllo", approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 3 agosto 2005.

ART. 2 RACCOLTA DELLE DOMANDE DI RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO

2.1. Le domande di rilascio delle carte saranno presentate alle Camere di Commercio di competenza territoriale di ogni singolo Comune da un Responsabile incaricato dall'Amministrazione di controllo comunale e le Camere provvederanno direttamente, entro i termini normativamente previsti, all'emissione o al rinnovo delle carte.





ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

- **3.1.** Ogni Camera di Commercio competente per territorio, attraverso il gestore del proprio sistema informativo, provvederà a:
- fornire le carte tachigrafiche di controllo richieste dall'Amministrazione comunale entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- fatturare alle Amministrazioni richiedenti esclusivamente il costo relativo al rimborso delle spese;
- informare le Autorità di controllo della disponibilità delle carte per il ritiro presso i propri uffici:
- informare le Amministrazioni richiedenti sulle modalità di utilizzo delle carte tachigrafiche emesse, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo della stessa carta tachigrafica, nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo della medesima.
- **3.2 L'ANCI**, nell'ambito della sua funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate, al fine di una migliore applicazione della normativa nazionale vigente anche nelle materie inerenti l'attività di polizia locale, quale l'attività di controllo del trasporto su strada di merci e cose , provvederà a dare la massima diffusione alla presente Convenzione presso tutti i Comuni associati, dando informativa alle **Autorità di controllo comunali** anche dei costi da sostenere e sulle seguenti modalità di richiesta delle carte presso le locali Camere di Commercio:
- presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio da parte di un responsabile dell'Autorità di controllo comunale della richiesta delle carte necessarie alla propria Amministrazione, a mezzo del modello allegato alla presente Convenzione;
- ritiro delle carte direttamente presso gli Uffici camerali dietro saldo della fattura emessa dalla Camera di Commercio per il rimborso delle spese relative alle carte tachigrafiche richieste.
- 3.3 L'Unioncamere provvederà a diffondere la presente Convenzione presso tutte le Camere di Commercio italiane, invitando le stesse a sottoscrivere con le Autorità territoriali non associate all'ANCI, Convenzioni di analogo contenuto, che garantiscano omogeneità di condizioni sul territorio a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone.

ART. 4 SPESE PER LE CARTE DI CONTROLLO

4.1. Per il rilascio delle carte tachigrafiche di controllo il sistema camerale si impegna a richiedere alle Autorità di controllo esclusivamente il rimborso delle spese del costo di produzione della carta, pari a euro 17,50 più IVA.





ART. 5 DURATA E DECORRENZA

- **5.1.** La presente Convenzione, che avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione, si intende stipulata per un periodo di cinque anni e tacitamente rinnovabile, salvo disdetta motivata delle parti almeno due mesi prima della scadenza.
- **5.2.** Durante tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti avranno diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo, di recedere da essa in qualsiasi momento. Il diritto di recesso potrà essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e produrrà i propri effetti soltanto una volta decorsi 2 mesi dalla ricezione della raccomandata.
- **5.3.** Il recesso di una delle parti comporterà il venir meno dell'efficacia della presente Convenzione nei confronti di tutte le altre.

ART. 6 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

6.1 Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla Tutela dei dati personali ("Il Codice"), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'impiego ed il regime di comunicazione e diffusione dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini della esecuzione della presente convenzione. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Codice, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento.

Luogo Maria 9-03-2006

(Uniokamere) (InfoCamere S.C.p.A.)

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver preso piena visione e di aver attentamente valutato, previa rilettura i seguenti articoli: Art. 3 (Obblighi delle parti); Art. 4 (Spese per le Carte di Controllo), che devono intendersi specificamente approvati con l'ulteriore firma qui in calce apposta.

(InfoCamere S.C.p. ...)

2 low M